

**REGOLAMENTO (CEE) N. 214/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 gennaio 1989****relativo alla conclusione di contratti di trasformazione per talune varietà di arance in Spagna e in Portogallo, per la campagna 1988/1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86<sup>(4)</sup>, dispone, all'articolo 7, paragrafo 1 che i contratti di trasformazione per le arance destinate all'industria devono essere conclusi anteriormente al 20 gennaio;

considerando che i produttori e i trasformatori spagnoli e portoghesi hanno potuto concludere dei contratti soltanto per un piccolo quantitativo di arance, che occorre pertanto autorizzare le autorità spagnole e portoghesi, su loro richiesta e tenendo conto delle particolarità dei mercati in causa, a fissare un termine ultimo posteriore per la conclusione dei contratti di trasformazione relativi alle varietà di arance per le quali è concessa una compen-

sazione finanziaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2601/69 o del regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2241/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1988/1989, la Spagna e il Portogallo sono autorizzati a fissare al 31 marzo 1989 la data limite per la conclusione dei contratti di trasformazione delle varietà di arance per le quali è concessa una compensazione finanziaria.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.